

Università degli Studi Roma Tre

SCHEMA DI CONTRATTO

di appalto dei servizi assicurativi dell'Università degli Studi Roma Tre relativi al

“rimborso spese mediche”

TRA

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata “*Università*”) con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Arch. Alberto Attanasio, nato a XXX il XXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXX (di seguito denominata “*Appaltatore*”), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX;

E

La **Cassa XXX** (di seguito denominata “*Cassa di assistenza*”), associazione senza scopo di lucro iscritta all’Anagrafe dei fondi sanitari di cui al D.M. Lavoro del 27 ottobre 2009 e abilitata a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario oggetto della copertura ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, con sede legale in XXX, codice fiscale n. XXX, rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F.: XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale della Cassa di assistenza, che interviene nel presente atto in qualità di XXX,

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera prot. 0086716 del 03.10.2023, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 5 del Codice, con un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competano solo in base a criteri qualitativi, per l'affidamento dei Servizi assicurativi dell'Università degli Studi Roma Tre relativi al "Rimborso spese mediche", per un premio annuo presunto pari a euro 840.000,00 al netto delle imposte assicurative;
- Che, a tal fine, il Bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani XXX;
- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- Che l'Avviso di gara esperita è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale - n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, e sui quotidiani XXX;
- *(eventuale, in caso di consegna d'urgenza)* Che in data XXX è stato sottoscritto fra le parti il Verbale di avvio del servizio;
- Che la relativa spesa graverà sul budget economico dell'Università;
- Che, come previsto dall'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto, l'Università intende

avvalersi della Cassa di assistenza iscritta all'anagrafe dei Fondi sanitari di cui al D.M. Lavoro del 27 ottobre 2009, indicata dall'Appaltatore in sede di offerta, che assumerà la contraenza del programma sanitario oggetto del presente Contratto, con le modalità e nei termini nello stesso definiti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato "CSA"), lo Schema di polizza a esso allegato così come modificato in sede di offerta dall'Appaltatore e i documenti di offerta dell'Appaltatore, con particolare riferimento alla "Scheda di offerta tecnica", ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, tutti i sopra indicati documenti devono intendersi opportunamente modificati in relazione alla transizione della contraenza del piano sanitario dall'Appaltatore alla Cassa di assistenza, in conformità di quanto previsto dall'art. 1 del CSA.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per i servizi assicurativi relativi al

“Rimborso spese mediche”, articolato come di seguito indicato.

A. Coperture oggetto dell'appalto - Oggetto dell'appalto è la copertura assicurativa dei rischi di cui all'art. 1 del CSA a favore della totalità del personale contrattualizzato dell'Università (vale a dire personale dirigente, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, collaboratori esperti linguistici), a fronte del pagamento da parte dell'Università dell'importo di cui all'Art. 7 del presente Contratto.

L'Appaltatore assume il rischio di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e garantisce l'esecuzione delle prestazioni medesime attraverso la polizza assicurativa di cui al seguente Art. 3 del presente Contratto.

B. Coperture ad adesione volontaria - L'Appaltatore si impegna a garantire la possibilità di estendere la copertura dei rischi indicati nello Schema di polizza allegato al CSA - nei termini e con le modalità previste dallo stesso CSA e dallo Schema di polizza come modificato in sede di offerta dall'Appaltatore - sia ai nuclei familiari del personale contrattualizzato dell'Università, che al personale docente e ricercatore dell'Università e ai relativi nuclei familiari nonché al personale in quiescenza e ai relativi nuclei familiari. L'estensione opererà a seguito della formale adesione volontaria degli interessati, a fronte del pagamento da parte di questi ultimi di un premio *pro capite* predeterminato, fisso e immutabile per l'intera durata dell'appalto, nella misura definita nel CSA e nello Schema di polizza. L'Appaltatore è tenuto ad accettare le adesioni volontarie per tutte le ipotesi di copertura sopra indicate, che vengano effettuate dagli interessati entro il termine concordato tra le parti, con effetto delle garanzie a far data dalla decorrenza della polizza stabilita nell'Art. 6 del presente Contratto.

L'Appaltatore assume il rischio di tutte le prestazioni oggetto delle estensioni della

copertura effettuate su base volontaria nei predetti termini, e garantisce l'esecuzione delle prestazioni medesime attraverso le polizze assicurative di cui ai seguenti Art. 4 e Art. 5 del presente Contratto.

In nessun modo le coperture ad adesione volontaria possono determinare oneri a carico dell'Università e l'eventuale adesione volontaria comporterà per il singolo interessato l'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto con l'Appaltatore.

Art. 3 – Polizza “Rimborso spese mediche”

per il personale contrattualizzato in servizio

La polizza oggetto del presente articolo, della quale l'Appaltatore assume pienamente il rischio, è stipulata dall'Università attraverso la Cassa di assistenza, che ne assume la contraenza ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed esegue le relative prestazioni.

Il piano sanitario oggetto della polizza di cui al presente articolo riguarda esclusivamente le seguenti coperture:

- A) copertura dei rischi descritti nello Schema di polizza modificato in sede di offerta dall'Appaltatore, a carico dell'Università, a favore di tutto il personale contrattualizzato in servizio, come definito nelle premesse del CSA;
- B) copertura integrativa volontaria, a carico del singolo dipendente contrattualizzato in servizio che eventualmente voglia accedervi, per l'estensione ai componenti del proprio nucleo familiare delle prestazioni previste dallo Schema di polizza modificato in sede di offerta dall'Appaltatore, a fronte del pagamento del premio previsto dall'art. 4.2, lettera A) del CSA.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle suddette prestazioni attraverso la Cassa di assistenza, assumendo solidalmente insieme a questa l'impegno nei confronti dell'Università a prestare i servizi con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel

presente Contratto, nel CSA, nello Schema di polizza e nei documenti di offerta dell'Appaltatore medesimo.

La spesa relativa alla copertura di cui alla lettera A) del presente articolo, costituisce il corrispettivo dell'appalto di cui al seguente Art. 7 del presente Contratto. La spesa relativa alla copertura di cui alla lettera B) di cui al presente articolo, è integralmente posta a carico dei soggetti assicurati nelle misure e nei termini indicati nell'art. 4.2 del CSA, e non può costituire in alcun modo un costo per l'Università.

Art. 4 – Polizza “Rimborso spese mediche” per il personale docente in servizio

La polizza è stipulata dall'Università direttamente con l'Appaltatore, in forma collettiva ad adesione individuale, con la medesima decorrenza e durata della polizza di cui al precedente Art. 3, e riguarda le seguenti coperture rivolte al personale docente o ricercatore in servizio, previste dal precedente Art. 2, lettera B) del presente Contratto:

- a) copertura volontaria a carico del singolo docente o ricercatore in servizio che ne faccia richiesta, operante alle medesime condizioni previste dalla copertura in favore del personale contrattualizzato in servizio di cui al precedente Art. 2, lettera A) del presente Contratto, a fronte del pagamento del premio previsto dall'art. 4.2, lettera B) del CSA.
- b) copertura integrativa volontaria a carico del singolo docente o ricercatore in servizio che ne faccia richiesta, per l'estensione ai componenti del proprio nucleo familiare delle prestazioni previste dalla precedente lettera a), a fronte del pagamento del premio previsto dall'art. 4.2, lettera B.1) del CSA.

L'Appaltatore si impegna nei confronti dell'Università a prestare i servizi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel CSA, nello Schema di polizza modificato in sede di offerta dall'Appaltatore e nei documenti di offerta dell'Appaltatore medesimo.

Le spese relative alle coperture di cui al presente articolo sono integralmente poste a carico dei soggetti assicurati, nelle misure e nei termini indicati nell'art. 4.2 del CSA, e non possono costituire in alcun modo un costo per l'Università.

Art. 5 – Polizza “Rimborso spese mediche” per il personale in quiescenza

La polizza è stipulata dall'Università direttamente con l'Appaltatore, in forma collettiva ad adesione individuale, con la medesima decorrenza e durata della polizza di cui al precedente Art. 3, e riguarda le seguenti coperture rivolte al personale in quiescenza, sia contrattualizzato che docente o ricercatore, previste dal precedente Art. 2, lettera B) del presente Contratto:

- c) copertura volontaria a carico del singolo dipendente (contrattualizzato, docente o ricercatore) in stato di quiescenza che ne faccia richiesta, operante alle medesime condizioni previste dalla copertura in favore del personale contrattualizzato in servizio di cui al precedente Art. 2, lettera A) del presente Contratto, a fronte del pagamento dei premi previsti dall'art. 4.2, lettere C) o D) - in relazione alle diverse categorie di assicurati - del CSA.
- d) copertura integrativa volontaria a carico del singolo dipendente (contrattualizzato, docente o ricercatore) in stato di quiescenza che ne faccia richiesta, per l'estensione ai componenti del proprio nucleo familiare delle prestazioni previste dalla precedente lettera a), a fronte del pagamento dei premi previsti dall'art. 4.2, lettere C.1) o D.1), in relazione alle diverse categorie di assicurati, del CSA.

L'Appaltatore si impegna nei confronti dell'Università a prestare i servizi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel CSA, nello Schema di polizza modificato in sede di offerta dall'Appaltatore e nei documenti di offerta dell'Appaltatore medesimo.

Le spese relative alle coperture di cui al presente articolo sono integralmente poste a

carico dei soggetti assicurati, nelle misure e nei termini indicati nell'art. 4.2 del CSA, e non possono costituire in alcun modo un costo per l'Università.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto ha la durata di **trentasei mesi**, con decorrenza dalla data indicata nel Verbale di avvio del servizio, e le polizze che da esso originano hanno la medesima durata e scadenza, ove non diversamente espressamente previsto.

L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni e per il medesimo importo annuo previsto all'Art. 7 del presente Contratto, al netto delle imposte assicurative. L'Università eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza della seconda annualità, è fatta salva per le Parti la facoltà di recedere *ad nutum* dal contratto di assicurazione per ogni scadenza successiva, senza alcun obbligo di motivazione e senza che l'altra Parte possa avanzare pretese economiche a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo. Il recesso potrà esercitarsi mediante comunicazione da inviarsi tra le parti a mezzo PEC almeno sei mesi prima della scadenza della seconda annualità.

Anche qualora sia stata esercitata da una delle parti la facoltà di recesso di cui al precedente capoverso, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Università si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore a sei mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

In entrambi i casi di proroga sopra esposti, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il

relativo rateo di premio, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto entro trenta giorni dall'inizio di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo. In entrambi tali casi, inoltre, la regolazione del premio relativo alla polizza di cui al precedente Art. 3, lettera a), avverrà successivamente al termine di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo, con le modalità previste all'Art. 9 del presente Contratto.

Qualora l'Università non manifesti l'intenzione di avvalersi di una o entrambe le suddette opzioni di proroga del contratto, il presente Contratto, le polizze che da esso originano e l'adesione alla Cassa di assistenza avranno cessazione alla loro naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte dell'Università stessa.

Art. 7 – Importo

Il premio annuo *pro capite* relativo alla copertura di cui al precedente Art. 3, lettera A), ammonta a Euro 1.200,00 (milleduecento) al netto delle imposte assicurative.

Pertanto, l'ammontare del premio complessivo relativo alla copertura di cui al precedente Art. 3, lettera A), per ciascuna annualità contrattuale e rapportato al numero stimato di **settecento** assicurati, è pari a euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila) al netto delle imposte assicurative, e il corrispettivo complessivo relativo alla medesima copertura per la durata contrattuale massima di quarantotto mesi, comprensiva dell'eventuale rinnovo, ammonta a euro 3.360.000,00 (*tremilionitrecentosessantamila*) al netto delle imposte assicurative.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, decorsi almeno 24 mesi dall'inizio del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei servizi sanitari superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i contributi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del d. lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Alle coperture di cui ai precedenti **Art. 33 lettera A), 4** e **Art. 5** del presente contratto si applicano le condizioni riportate all'art. 4.2 del CSA.

Art. 8 – Pagamenti

L'Università pagherà il corrispettivo indicato al precedente Art. 7 in forma di contributo alla Cassa di assistenza, assoggettato ai fini degli aspetti fiscali e contributivi al regime di cui all'art. 52 del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni.

La Cassa di assistenza provvederà a riversare tali importi in forma di premio all'Appaltatore, e quest'ultimo provvederà a fornire tempestivamente all'Università formale quietanza dell'avvenuto trasferimento.

Il pagamento del contributo annuale sarà suddiviso in due rate semestrali anticipate di pari importo, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia. Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dall'emissione del relativo documento contabile.

Il versamento dei premi da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo sia all'Appaltatore che alla Cassa dell'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e dell'assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Riguardo le modalità e i termini di pagamento del premio si rinvia all'art. 4.1 del CSA, per quanto non espressamente derogato dal presente articolo.

Art. 9 – Regolazione dei premi

I contributi da versare alla Cassa di assistenza saranno anticipati – in via provvisoria - sulla base del premio *pro capite* relativo al numero stimato di 700 dipendenti, e saranno regolati – in via definitiva – alla fine di ciascun anno contrattuale, secondo le variazioni

intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato, in base ai premi unitari, con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 5 del CSA.

In ogni caso, l'eventuale importo a favore dell'Appaltatore dovrà essere pagato dall'Università alla Cassa di assistenza, e da questa riversato all'Appaltatore stesso, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore, anche tramite la Cassa di assistenza, non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, l'Università è esonerata dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Art. 10 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore e la Cassa di assistenza assumono pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

L'Appaltatore e la Cassa di assistenza hanno provveduto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegnano a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo Art. 21 del presente Contratto.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 11 – Modalità di esecuzione del servizio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto e di tutte le prestazioni ad esso correlate - quali, a mero scopo esemplificativo, la gestione dei relativi sinistri e la liquidazione dei danni - sono prescritte in dettaglio nel CSA e nello Schema di polizza e allegati, nonché nei documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore, citati all'Art. 1 del presente Contratto.

Art. 12 – Gestione del contratto - Clausola Broker

L'Università si avvale dell'assistenza e consulenza nell'esecuzione e gestione amministrativa e tecnica del presente Contratto di una società di brokeraggio assicurativo (di seguito "Broker") il cui nominativo e i recapiti sono stati indicati all'Appaltatore dai competenti Ufficio dell'Università.

L'opera del Broker sarà remunerata dall'Appaltatore, in conformità agli usi riconosciuti del mercato nazionale e internazionale, attraverso una provvigione pari al 10% (dieci per cento) dei premi imponibili di ogni polizza assicurativa oggetto del presente appalto. La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Appaltatore e dovrà essere parte dell'aliquota da questi dovuta alla propria rete di vendita diretta e non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Università, né per la Cassa di assistenza.

Relativamente alla copertura assicurativa di cui all'Art. 3, lettera A) del presente

Contratto, la provvigione del Broker sarà versata dall'Appaltatore a seguito del trasferimento a favore di quest'ultimo dei relativi ratei di premio da parte della Cassa di assistenza.

Per quanto non espressamente derogato dal presente Contratto, le modalità di gestione del contratto ed i rapporti tra l'Università, l'Appaltatore e il Broker sono puntualmente indicati nel CSA e nello Schema di polizza ad esso allegato.

Art. 13 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore e alla Cassa di assistenza di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore o della Cassa di assistenza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 21 del presente Contratto.

Art. 14a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore e alla Cassa di assistenza di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 21 del presente Contratto.

oppure

Art. 14b – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] - L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e

conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____. Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 – Referente del Servizio

Il Referente del Servizio, individuato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 19.1 del CSA, con nota prot. XX è responsabile della gestione del contratto e avrà il ruolo di interlocutore con l'Università, anche tramite il Broker.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 16 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante polizza fideiussoria per l'importo di euro XXX, rilasciata da XXX e attestata con documento n. XXX del XXX.

La cauzione copre anche eventuali adempimenti imputabili alla Cassa di assistenza, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

La garanzia sarà pienamente svincolata solo a seguito del completo perfezionamento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso l'invio del rapporto semestrale di cui all'art. 12 del CSA.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DELLA PARTE APPALTATRICE

Art. 17 – Rapporti semestrali

L'Appaltatore, direttamente o per tramite della Cassa di assistenza, si impegna a fornire all'Università, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre contrattuale, decorrente dalla data di inizio dell'appalto, e mediante atto scritto, il dettaglio dei sinistri relativo alle polizze oggetto del presente appalto, secondo le modalità prescritte nell'art.

12 del CSA.

Art. 18 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore e la Cassa di Assistenza, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università, come espressamente previsto dal CSA. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e della Cassa di assistenza, che non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 19 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del servizio.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui il CSA faccia, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore e la Cassa di assistenza si impegnano a far osservare ai rispettivi collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale della Stazione

appaltante al seguente indirizzo internet:

http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere

trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore e della Cassa di assistenza, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'Art. 21 del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 20 – Inadempimenti e penali

I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di esito negativo della verifica si procederà con l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del CSA, con le modalità ivi previste.

L'Appaltatore assume altresì ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa e adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Università azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Università.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è

giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 21 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'art. 15 del CSA e dall'Art. 10, dall'Art. 13, dall'Art. 14 e dall'Art. 19 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università comunichi a mezzo PEC all'Appaltatore e/o alla Cassa di assistenza la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

La risoluzione opera, altresì, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In tutti i sopra indicati casi di risoluzione, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 16 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per i maggiori danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dal CSA e dalla normativa attualmente vigente.

Laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, troveranno applicazione le disposizioni previste dal medesimo articolo in merito al

completamento del servizio.

Art. 22 – Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore e la Cassa di assistenza si impegnano a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, come espressamente richiamato dall'art. 22 del CSA, al quale si rinvia.

Per quanto attiene il trattamento dei dati personali inerenti l'esecuzione del presente Contratto, la Parti si accordano con la sottoscrizione del documento allegato al presente contratto *sub* "1" - Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR") -, il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto.

L'Università, con l'atto di nomina di cui al documento allegato al presente contratto *sub* "2", il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto, nomina l'Appaltatore, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, relativamente ai dati personali di cui l'Università è Titolare e che potranno essere trattati dal l'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 23 – Comunicazioni

Le Parti convengono che ogni comunicazione fatta dall'Università, anche per mezzo del Broker, all'Appaltatore si intende come ricevuta anche dalla Cassa di assistenza, e viceversa.

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato

nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Per eventuali controversie che esulano dalle competenze del CCT, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 – Variazione delle condizioni contrattuali

Le Parti si riservano la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di espletamento del servizio che si renda utile ed opportuno in conseguenza di modifiche alla normativa in vigore e, in particolare, in conseguenza di variazione delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi dovrà procedersi in forma scritta, anche a mezzo PEC.

Art. 26 – Norme sopravvenute

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano

modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore o per la Cassa di assistenza, questi rinunciano a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 27 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico della Stazione appaltante, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Art. 30 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Gabriella Alì

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Daniela Mettimano.

Roma _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, Arch. *Alberto Attanasio*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

PER LA CASSA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute nell'**Art. 6 – Durata; Art. 8 – Pagamenti; Art. 10 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 12 – Gestione del contratto - Clausola Broker; Art. 13 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa; Art. 14a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa; Art. 19 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti; Art. 20 – Inadempimenti e penali; Art. 21 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*; Art. 24 – Risoluzione delle controversie; Art. 26 – Norme sopravvenute;** del presente Contratto.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Arch. Alberto Attanasio*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

PER LA CASSA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Allegato 1

Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. “GDPR”)

TRA

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata “*Università*”) con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Arch. Alberto Attanasio, nato a XXX il XXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXX (di seguito denominata “*Appaltatore*”), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX; convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (“Normativa in materia di protezione dei Dati Personali”), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali **di titolarità dell’Università**, per tali intendendosi nel proseguo anche quello dei singoli assicurati, comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell’esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in

materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività dell’Università sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L’Appaltatore è responsabile dell’adozione di ragionevoli misure atte a garantire l’affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. L’Appaltatore conferma che tutti i Dati Personali di titolarità dell’Università, a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.

L’Appaltatore assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità dell’Università, al di fuori del Paese in cui vengono forniti allo stesso, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore può comunicare i Dati Personali di titolarità dell’Università al di fuori del territorio dell’UE o SEE a condizione che (i) l’Appaltatore sia stata autorizzata dall’Università, (ii) l’Appaltatore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall’Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull’utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d’Impresa (c.d. “BCR”) ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) l’Appaltatore mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, società collegate ed eventuali subfornitori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

L'Università, per quanto sopra evidenziato, con separato atto provvederà a nominare l'Appaltatore "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità dell'Università, trasmessi per l'attivazione del servizio. A tal proposito, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali. Se l'Appaltatore è del parere che un'istruzione contenuta nell'atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, la stessa è tenuto a informare immediatamente l'Università, fornendo adeguata motivazione.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte dell'Appaltatore. In caso di subappalto autorizzato, l'Appaltatore rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico dell'Appaltatore dal presente contratto. In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, l'Appaltatore:

i) deve informare preventivamente l'Università nel caso in cui intenda avvalersi

dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa Università ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest'ultima;

ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali dell'Università, svolgere un'adeguata verifica di due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali dell'Università previsto dalle normative applicabili e dal contratto;

iii) deve stipulare con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui l'Appaltatore è vincolato con l'Università (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;

iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente l'Università nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, l'Appaltatore deve altresì portare a conoscenza dell'Università le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi subresponsabili/sub-fornitori (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, l'Appaltatore dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti dell'Università

e degli interessati i cui dati sono trattati l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili. L'Appaltatore potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente contratto, fatto salvo in ogni caso l'adempimento da parte del Fornitore, non appena possibile, degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sopra indicati.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento.

L'Appaltatore, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

L'Appaltatore renderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli dell'Università ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, l'Appaltatore realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato all'Università in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità dell'Università, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

L'Appaltatore è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività dell'Università e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono

trattati dal Fornitore per conto dell'Università (c.d. data breach), l'Appaltatore si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile Esterno del Trattamento.

La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà all'Università nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

L'Appaltatore non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità dell'Università e, salvo quanto sopra specificato, la stessa si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Università ed in base ai presupposti sopra indicati.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità dell'Università in suo possesso saranno restituiti ovvero distrutti, a scelta dell'Università, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

L'Appaltatore conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire all'Università di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui l'Università abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con lo stesso Appaltatore, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.

L'Università, al fine di valutarne l'affidabilità dell'Appaltatore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali,

che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

In forza del presente contratto, l'Appaltatore è altresì Titolare dei Dati che gli assicurati forniscono per l'accesso al portale dedicato, per la gestione delle pratiche in assistenza diretta ed indiretta per sé e per i familiari aventi diritto, in relazione ai quali l'Appaltatore si impegna a fornire agli interessati adeguata informativa sul relativo trattamento.

L'Appaltatore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto ad agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. L'utilizzo dei dati personali acquisiti deve avvenire per le esclusive finalità previste dal contratto. I dati medesimi sono conservati presso il Titolare del trattamento non oltre il periodo di efficacia del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. In particolare, l'Appaltatore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Università da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L'Accordo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto. Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Arch. Alberto Attanasio*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Allegato 2

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Università procede alla nomina dell'Appaltatore a Responsabile del trattamento dei dati di titolarità dell'Università, trattati per dare esecuzione al contratto stesso, secondo i principi e le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in particolare:

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Università e dell'Appaltatore avverrà secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.
2. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo.
3. L'Università, in qualità di Titolare, nomina ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Università, trattati per dare esecuzione al contratto stesso. In ragione dell'attività oggetto del contratto, sono stati trasmessi dall'Università per l'attivazione del servizio i seguenti dati personali comuni: anagrafiche ovvero nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale; le categorie di interessati sono dipendenti, pensionati e i familiari aventi diritto. Nella fase di esecuzione del contratto, si ricorda che l'Appaltatore è Titolare dei dati che gli assicurati forniscono per l'accesso al portale dedicato, per la gestione delle pratiche in assistenza diretta ed indiretta per sé e per i familiari aventi diritto, in relazione ai quali l'Appaltatore fornisce agli interessati adeguata informativa sul relativo trattamento.
4. L'efficacia di tale nomina avrà una durata pari a quella prevista per il contratto e

comunque fino alla cessazione degli obblighi dal medesimo derivanti.

5. L'Appaltatore accetta la nomina, attraverso la sottoscrizione per accettazione del presente atto da parte della persona delegata alla stipula del contratto, confermando l'esperienza e la conoscenza posseduta in materia nonché la sua capacità a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e a tutelare i diritti degli interessati.

6. In qualità di Responsabile del trattamento, l'Appaltatore si impegna a garantire che lo stesso sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali, attuando tutte le misure a tal fine necessarie, garantendo anche la conformità del trattamento medesimo ad eventuali obblighi sopravvenuti. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:

- trattare i dati ricevuti in conformità del presente contratto e delle istruzioni fornite dall'Università;
- eseguire esclusivamente le attività di trattamento funzionali, necessarie e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non utilizzare i dati ricevuti per finalità diverse; qualora sorgesse la necessità di effettuare un trattamento diverso ed eccezionale rispetto a quello ordinario, il fornitore dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Università;
- istruire il personale preposto al trattamento dei dati, garantendo che tutte le persone autorizzate al trattamento si impegnino a mantenere totale riservatezza rispetto a tali dati e che, a tal fine, le stesse agiscano sotto il costante controllo del Responsabile e in conformità alle istruzioni fornite da quest'ultimo e dall'Università;

- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato GDPR, adottando in particolare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso accidentale o illegale ai dati ricevuti; a tal fine, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il fornitore si impegna, su richiesta dell'Università, a fornire un piano di misure di sicurezza da concordare con l'Università medesimo;
- assistere l'Università nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 32–36 del citato GDPR, prestando assistenza in particolare in caso di effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- mettere a disposizione dell'Università tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e dal presente atto, consentendo all'Università eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione; in particolare, il fornitore si obbliga a garantire, tramite autocertificazione, da fornire su richiesta dell'Università, che il trattamento dei dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dalla

normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con particolare riferimento alle modifiche relative alle misure di sicurezza;

- informare tempestivamente l'Università di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR dovesse pervenire e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatole;

- informare tempestivamente l'Università di eventuali violazioni (data breach) o sospette violazioni della protezione dei dati, fornendo una descrizione dettagliata dei fatti e delle circostanze e qualunque altra informazione l'Università, in qualità di Titolare, possa richiedere;

- avvisare tempestivamente l'Università in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'Università nel caso di richieste a questa formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento di dati personali di cui al presente atto di nomina;

- al termine dell'esecuzione del contratto, trasmettere all'Università o, in alternativa e su richiesta di quest'ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati in nome e per conto del Titolare e che il Responsabile non debba altrimenti detenere in conformità a norme di legge.

7. L'Appaltatore non può affidare alcun trattamento connesso all'esecuzione del contratto a eventuali sub-contraenti, salvo il caso in cui ciò si renda necessario per l'esecuzione delle prestazioni e comunque previa autorizzazione specifica dell'Università. Resta inteso che, in tali ipotesi, il fornitore Responsabile dovrà assicurare che tali sub-contraenti presentino garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse e siano vincolati al rispetto degli stessi obblighi gravanti sul Responsabile in virtù del presente atto di nomina; in caso di

violazione di tali obblighi, il Responsabile rimarrà comunque interamente responsabile, nei confronti dell'Università, di tali inadempimenti.

8. L'Appaltatore manleva e tiene indenne l'Università da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali o degli obblighi derivanti dal presente atto, derivante dalla condotta sua o del sub-responsabile.

9. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte dell'Università.

10. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa), il fornitore si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con l'Università affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

11. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga altresì a curare l'aggiornamento del proprio registro contenente tutte le categorie di attività, relative al trattamento dei dati personali, svolte in relazione all'esecuzione del contratto affidato, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del citato GDPR.

12. L'Appaltatore comunica all'Università il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno.

13. L'Appaltatore è tenuto a conservare direttamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24.11.2008 e

successive modifiche e integrazioni.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, Arch. Alberto Attanasio

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____